ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

Le nuove frontiere della mobilità internazionale
per le imprese e per le persone fisiche

Il regime fiscale dei dividendi esteri e delle plusvalenze su partecipazioni estere percepite da persone fisiche residenti

Marco Piazza

14 ottobre 2022

A. Dividendi percepiti per il tramite di intermediari italiani/1

A1. Regime ordinario

Ritenuta d'imposta (art. 27, c. 4 e 4-bis, Dpr. 600/73)

- Gli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo non residenti a persone fisiche residenti in Italia e percepiti **al di fuori dell'esercizio d'impresa** sono soggetti ad una ritenuta d'imposta del 26% sul cosiddetto «netto frontiera» ossia sull'ammontare al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero.

No tax credit (art. 165, c. 1, Tuir

- In base all'articolo 165, c. 1, Tuir non spetta il *tax credit* in quanto il dividendo non concorre a formare il reddito complessivo imponibile.

A. Dividendi percepiti per il tramite di intermediari italiani/2

A1. Regime ordinario

Cassazione n. 25698/2022

- Stando alla sentenza della Cassazione n.25698/2022 (v. "Il Sole 24 Ore" del 27 settembre, 4 e 10 ottobre), tutte le convenzioni che nell'articolo dedicato al tax credit contengono la frase «Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta "su richiesta del beneficiario del reddito" (o «su richiesta del contribuente»), in base alla legislazione italiana» consentono di beneficiare del tax credit anche se l'utile è assoggettato a ritenta d'imposta.
- Resta il divieto di applicare il *tax credit* se la convenzione contiene la locuzione «anche su richiesta» o «anche su scelta» o «su richiesta o meno» (convenzioni con Arabia Saudita, Barbados, Cile, Cipro, Colombia, Corea, Filippine, Giamaica, Hong Kong, Malta, Mauritius, Monaco, Panama, Romania, Singapore e Taiwan).

A. Dividendi percepiti per il tramite di intermediari italiani/3

A1. Regime ordinario

Aspetti operativi Intermediari

- Gli intermediari non possono applicare direttamente il tax credit italiano:
  - perché l'unico caso previsto dalla legge che lo consente è contenuto nell'articolo 23, terzo comma del Dpr. 600/73 e riguarda i soli datori di lavoro.
  - perché non sono tecnicamente in grado di desumere dal flusso informatico proveniente dal corrispondente estero l'ammontare del dividendo lordo e della ritenuta estera, né di comprendere se la ritenuta sia stata o meno applicata nei limiti della convenzione.
  - perché non possono assumersi la responsabilità di valutare, caso per caso, se la documentazione eventualmente prodotta dal cliente sia idonea a dare prova – necessaria per beneficiare del tax credit – dell'entità dell'imposta definitivamente pagata all'estero.

- Quindi continueranno ad applicare la ritenuta sul netto frontiera

A. Dividendi percepiti per il tramite di intermediari italiani/4

A1. Regime ordinario

Aspetti operativi Contribuenti

- Solo il contribuente potrà agire per ottenere il tax credit. A tal fine dovrà:
  - individuare il dividendo lordo e la ritenuta,
  - calcolare l'imposta sostitutiva del 26% sul dividendo lordo,
  - scomputare la ritenuta estera nei limiti della convenzione e dell'imposta italiana per calcolare l'imposta dovuta in Italia.
- Non vi è – però - alcun campo nella modulistica che consenta questa operazione (né nel quadro CE né nel Quadro RM). Allo stato attuale, l'unico percorso immaginabile è la presentazione di una istanza di rimborso ex art. 38 del Dpr. 602 del 1973 dell'eccedenza dichiarata rispetto all'imposta dovuta.

Dividendo estero		1.000
Ritenuta estera	15%	(150)
Netto frontiera		850
Ritenuta fatta dalla banca italiana	26%	(221)

Calcolo tax credit		
Dividendo lordo		1.000
Imposta italiana sul dividendo lordo	26%	(260)
Tax credit spettante secondo la Cassazione		150
Imposta netta dovuta		(110)
Imposta applica dall'intermediario		221
Importo da recuperare		111

- Nel caso in cui la banca abbia operato la ritenta sul netto frontiera, l'istanza di rimborso riguarderà la ritenta subita e non l'imposta versata in sede di dichiarazione.

A Dividendi percepiti per il tramite di intermediari italiani/5

A.2 Dividendi corrisposti da società residenti o localizzate in paesi a fiscalità privilegiata

Ritenuta d'acconto (art. 27, c. 4, Dpr. 600/73)

- La ritenuta è operata **a titolo d'acconto** - sul **100%** dell'ammontare lordo dell'utile - se gli utili sono corrisposti da **società residenti o localizzate in paesi a fiscalità privilegiata** salvo dimostrazione, anche con interpello, che dalla partecipazione **non si consegue l'effetto di localizzare il reddito in Stati o territori a regime fiscale privilegiato**.

Società quotate (art. 27, c. 4, Dpr. 600/73)

- Se però il reddito è corrisposto da una società con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, la ritenuta è operata a titolo d'imposta (a questi fini non è più rilevante che la partecipazione nella società quotata sia qualificata o meno).

B. Dividendi percepiti senza il tramite di intermediari italiani/1

B1. Regime ordinario

Imposta sostitutiva del 26%
Art. 18, Tuir

- Gli utili di fonte estera, **diversi da quelli che <u>provengono</u> da paesi a fiscalità privilegiata**, non percepiti per mezzo di intermediari residenti sono soggetti ad imposta sostitutiva del 26% da calcolare sull'ammontare lordo dei dividendi; quindi senza applicazione del netto frontiera (risposta 111 del 2020). V. istruzioni al quadro RM, sez. V, del modello Redditi PF2.
- Contrariamente a quanto risulterebbe dalle istruzioni al quadro RM, gli utili corrisposti da società estere residenti io localizzate in paesi a fiscalità privilegiata negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri sarebbero soggetti a tassazione separata anche se la partecipazione è qualificata.

B. Dividendi percepiti senza il tramite di intermediari italiani/2

B1. Regime ordinario

Denuncia AIDC n. 15 del 3 dicembre 2020

- AIDC ha presentato alla Commissione europea un denuncia riguardo alla discriminazione dei dividendi percepiti senza il tramite degli intermediari rispetto a quelli percepiti per il loro tramite, dato che solo questi ultimi sono tassati sul «**netto frontiera**». La norma infatti costituisce una indiretto obbligo di canalizzazione dei pagamenti presso il sistema bancario e, inoltre, viola il principio di libertà di prestazione di servizi per gli intermediari.

- La Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane, che, a quanto risulta hanno risposto. Si attende esisto del procedimento.

B. Dividendi percepiti senza il tramite di intermediari italiani/3

B.2 Dividendi provenienti da società residenti o localizzate in paesi a fiscalità privilegiata

Concorso al reddito complessivo del 100% del dividendo (art. 47, comma 4, Tuir)

- Gli utili di fonte estera **che provengono da paesi a fiscalità privilegiata concorrono a formare il reddito complessivo,** salvo dimostrazione, anche con interpello, che dalla partecipazione non si consegue l'effetto di localizzare il reddito in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
- V. istruzioni quadro RL, rigo RL1.

Nozione di provenienza (art. 47, comma 4, Tuir)

- Nell'attuale formulazione degli articoli 47 e 89 del Tuir, la nozione di provenienza è circoscritta entro un perimetro definito che prevede:
  - una <u>partecipazione diretta</u>, anche se non di controllo, nella società assoggettata al regime fiscale privilegiato, ovvero
  - una <u>partecipazione indiretta</u>, anche non di controllo, in quest'ultima, attraverso l'esercizio del controllo su una società interposta localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale ordinario.

B. Dividendi percepiti senza il tramite di intermediari italiani/4

B.2 Dividendi provenienti da società residenti o localizzate in paesi a fiscalità privilegiata

Effetti delle modifiche normative e di attività nel tempo

Gli utili percepiti sono maturati in periodi d'imposta nei quali la partecipata **non** era considerata «privilegiata» secondo le regole **all'epoca vigenti**

NO

Gli utili percepiti sono maturati in periodi d'imposta nei quali la partecipata **non** era considerata «privilegiata» secondo le regole vigenti **al momento della distribuzione**?

NO

SI

Gli utili non si considerano provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (art. 1, comma 1007, L. 205 del 2017 che supera il par. 3.3.2 della circolare 35/E del 2016; risposta 587 del 2020, risposta 38 del 2021)

SI

Gli utili non si considerano provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (circ. 35/E del 2016, par. 3.3.1, esempio 4,Telefisco 2019, risposta 52; principio di diritto 17 del 2019; Assonime circ. 15 del 2018, par. 2.6.1 e circ. 15 del 2019, par. 2.1.2; circ. 15 del 2021, par. 5.1).

Gli utili si considerano provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata

C. Utili di CFC già imputati per trasparenza nella CFC/1

Art. 167, co 10, TUIR, art. 3, comma 4, Dm. 429 del 2001

Non imponibilità degli utili formati con redditi già tassati per trasparenza

- Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata anche nei periodi d'imposta precedenti.
- **Nella circolare 28/E del 2021**, l'Agenzia, revocando la prassi precedente, precisa che la parte di utili non assoggettata a tassazione in capo al socio è solo quella che ha effettivamente concorso alla formazione del reddito tassato per trasparenza. Si crea un basket di utili della CFC tassati per trasparenza che costituisce una sorta di "franchigia" all'interno della quale gli utili successivamente distribuiti dalla CFC non dovranno scontare (di nuovo) l'imposizione in capo al partecipante residente.
- Nell'ipotesi in cui la quota dell'utile della CFC di un dato anno riferibile al soggetto partecipante risulti superiore (per effetto di variazioni in diminuzione) rispetto al corrispondente reddito imputato per trasparenza, l'eccedenza sconterà l'imposizione ordinaria riguardante i dividendi cosiddetti "white" (e.g., nella misura del 26% nel caso in cui il partecipante sia persona fisica)

C. Utili di CFC già imputati per trasparenza nella CFC/3

Priorità nelle distribuzioni di utili della CFC

- Se gli utili distribuiti eccedono il basket possono essere attinti:
  - - da riserve white (ad esempio, formate con utili prodotti in esercizi in cui la società non era considerata a fiscalità privilegiata);
  - - da riserve considerate white, cioè dalla quota utili realizzati dall'entità controllata estera in un periodo di imposta in cui abbia trovato applicazione la disciplina CFC, nella misura in cui eccedano l'importo dell'imponibile imputato per trasparenza al socio residente;
  - - da riserve black in quanto, ad esempio, formate con utili distribuiti alla CFC da società a regime fiscale privilegiato in esercizi in cui la CFC non era stata assoggettata al regime di tassazione per trasparenza, per mancanza dei presupposti .
- In questi casi si considerano prioritariamente distribuite le riserve del primo e del secondo tipo, da assoggettare a tassazione ordinariamente, e solo nel caso l'utile distribuito sia eccedente, le riserve del terzo tipo, da assoggettare a tassazione integrale.

C. Utili di CFC già imputati per trasparenza nella CFC/2

Art. 167, co 10, TUIR, art. 3, comma 4, Dm. 429 del 2001

Partecipazione indiretta

- In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti (v. istruzioni quadro RS, rigo 75, casella 4), la non imponibilità si applica agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato (art. 3, co. 4 Dm. 429 del 2001); in tal caso occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tale ultimo soggetto dopo la data di delibera di distribuzione del soggetto estero controllato.

C. Utili CFC già imputati per trasparenza/3

Art. 167, co 10, TUIR, art. 3, comma 4, Dm. 429 del 2001

Credito d'imposta sui dividendi

- Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante, **riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito** – in quanto già tassati per trasparenza - costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, nel regime CFC.
- Il monitoraggio di questo genere di credito d'imposta (diretto) avviene nel quadro RS (non nel quadro CE) della dichiarazione dei redditi che contiene un prospetto finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante, nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.
- Le istruzioni al quadro RS contenute nel fascicolo 3 della dichiarazione persone fisiche precisano <u>che il prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.</u>

C. Utili CFC già imputati per trasparenza CFC/4

Art. 167, co 10, TUIR, art. 3, comma 4, Dm. 429 del 2001

D. Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata non tassato per trasparenza/1

Art. 47, co. 4

Credito d'imposta indiretto

- Ove sia dimostrato che il soggetto controllato a fiscalità privilegiata svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (**cosiddetta prima esimente di cui all'articolo 47-bis, comma 2, lettera a**) per gli utili da esso provenienti è riconosciuto, **al soggetto controllante** residente, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.
- Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo.
- Questa disposizione si applica solo agli utili provenienti direttamente da soggetti esteri a fiscalità privilegiata **controllati**.
- **Si applica anche alle persone fisiche, alle società di persone e agli enti non commerciali** (l'articolo 59 del Testo unico richiama l'articolo 47 e non l'articolo 89, TUIR).
- Nei confronti delle società di capitali ed enti commerciali il credito d'imposta indiretto **è proporzionato alla quota imponibile degli utili** (50%)

D. Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata non tassato per trasparenza/2

Art. 47, co. 4

Liquidazione del credito d'imposta indiretto

- Il credito d'imposta indiretto **viene liquidato nel quadro CE** della dichiarazione dei redditi unitamente ad eventuali crediti d'imposta diretti (superata la risoluzione 108/E del 2016).

Compresenza di credito d'imposta diretto e indiretto

- Le istruzioni pongono l'attenzione sul fatto che ove il contribuente abbia contemporaneamente conseguito utili derivanti da partecipazioni società controllate localizzate in un Paese a fiscalità privilegiata e prodotto – nello stesso Paese – altri redditi tassati, i rispettivi crediti d'imposta (credito d'imposta indiretto e credito d'imposta ex art. 165 del TUIR) sono calcolati cumulativamente, in un unico rigo della Sezione II-A del quadro CE. Ai fini del calcolo:
  - l'ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione è pari alla somma delle imposte pagate all'estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate (che per il credito d'imposta indiretto spettante alle società di capitali ed enti commerciali) vanno considerate in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti);
  - il numeratore del rapporto per il calcolo del limite dell'imposta italiana è dato dalla somma dei redditi prodotti all'estero e della quota imponibile degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate) derivanti dalle società estere controllate.

D. Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata non tassato per trasparenza/3

Art. 47, co. 4

Credito d'imposta indiretto

- La circolare 35/E del 2016, pag. 72 precisa che, per la spettanza del credito d'imposta indiretto, «la sussistenza della prima esimente deve ricorrere sia nel periodo d'imposta in cui gli utili sono stati realizzati dalla società controllata estera, sia nel periodo d'imposta, eventualmente successivo, in cui sono distribuiti e tassati in capo al socio (con fruizione del credito indiretto)».
- Come osserva l'Assonime nella circolare 15 del 2019 a pag. 25, la condizione che l'esimente sussista anche nell'esercizio della distribuzione non è prevista dalla legge.
- Sempre per l'Assonime (circ. cit., pag. 26) vi è il rischio che la tesi restrittiva sopra esposta venga estesa anche all'istituto della semi-pex.

D. Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata non tassato per trasparenza/4

Art. 47, co. 4 e 4-bis TUIR

Esempio (adattato l'esempio a pag. 75 della circolare 35/E del 2016).

Partecipazione in CFC con esimente commercialità					
		Società estera partecipata		Persona fisica italiana	
A	Reddito società estera a regime privilegiato		10.000		
B	Aliquota imposta società in capo alla società estera	6%			
C	Imposte società in capo alla CFC (A x B)		600		
D	Dividendo (A-C)				9.400
E	Aliquota ritenuta estera sui dividendi della CFC			5%	
F	Ritenuta estera sui dividendi della CFC (D x E)				470
G	Dividendo imponibile in capo alla persona fisica (100% di D)			100%	9.400
H	Credito d'imposta indiretto (100% di C)			100%	600
I	Altri redditi/perdite d'impresa della persona fisica				6.000
J	Imponibile Irpef (G + H+I)				16.000
K	Irpef (43% di J)			43%	6.880
L	Credito d'imposta indiretto (H)				600
M	Imposta estera sui dividendi - limite art. 165, co 10 (100% di F)			100%	470
N	Totale imposta estera				1070
O	Rapporto fra reddito prodotto all'estero e imponibile complessivo (G+H)/J <1				63%
P	Limite imposta italiana K x O				4.300
Q	Tax credit spettante minore fra P ed N				1.070

D. Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata non tassato per trasparenza/5

Art. 47, c. 4-bis TUIR

Credito d'imposta indiretto omesso

- Anche questa norma ha lo scopo di attenuare la doppia imposizione economica l'utile distribuito potrebbe essere stato assoggettato ad imposta sulle società nello Stato estero.
- Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

Plusvalenze
Artt. 68, co. 4 e 4-bis, Dpr. 917 del 1986 art. 3, co. 5 Dm. 429 del 2001

Disciplina applicabile a decorrere dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018** (art. 13, D. Lgs. 142 del 2018).

A. Tassazione con imposta sostitutiva

Art. 68, comma 5; art. 5, 6 e 7 D. Lgs. 461/1997

Plusvalenza da partecipazioni in società o enti non localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata

- Sono soggette ad imposta sostitutiva del 26% a titolo d'imposta, sia in regime dichiarativo (art. 5, D. Lgs. 461/1997) , sia in regime amministrato (art.6, D. Lgs 461 del 1997)
- In regime gestito, la plusvalenza concorre a formare il risultato di gestione
- La tassazione sostitutiva preclude l'applicazione del tax credit, ma la maggior parte delle convenzioni prevede la tassazione esclusiva nel paese di residenza del beneficiario del reddito.

B. Tassazione integrale Plusvalenze relative a partecipazioni in società o enti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata/1

Art. 68, comma 4, Tuir

Presupposto della tassazione integrale della plusvalenza

- Le plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni in soggetti localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 47-bis comma 1 concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile.
- La norma mantiene in capo al contribuente che intenda realizzare i guadagni del suo investimento attraverso la cessione della partecipazione (anziché tramite il rimpatrio dei dividendi), la tassazione unitaria ed integrale della plusvalenza realizzata secondo le regole ordinarie valevoli per i Paradisi fiscali.
- D'altra parte – osserva l'Assonime nella circolare 15 del 2018, par. 2.6.2) per superare quest'impasse il contribuente, prima di cedere la partecipazione, può sempre legittimamente procedere all'acquisizione del dividendo proveniente da utili non «privilegiati» (che si considerano distribuiti prioritariamente rispetto a quelli di provenienza black) e, di conseguenza, riservare il regime di tassazione integrale alla plusvalenza realizzata per un importo corrispondentemente ridotto.

B. Tassazione integrale Plusvalenze relative a partecipazioni in società o enti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata/2

Art. 68, comma 4, Tuir

Esimente

- Per evitare la tassazione integrale è possibile dimostrare, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 47-bis (ossia dimostrare che, sin dal primo periodo di possesso, che dalla partecipazione, non si è conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Paesi a regime privilegiato)
- La condizione citata, deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti **da più di cinque periodi di imposta** e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso.
- Si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, TUIR ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato.

Art. 68, co.4

- Sono dettate disposizioni procedurali per chi non intenda presentare interpello

B. Tassazione integrale Plusvalenze relative a partecipazioni in società o enti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata/3

Art. 68, comma 4, Tuir

Credito d'imposta indiretto

- Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in soggetti i a regime fiscale privilegiato, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 47-bis (svolgimento di attività economica effettiva) al cedente **controllante**, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ,residente in Italia ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta indiretto **in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione**, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.
- La detrazione del credito d'imposta spetta per l'ammontare dello stesso **non utilizzato dal cedente in occasione della distribuzione di dividendi**; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo.
- Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

B. Tassazione integrale Plusvalenze relative a partecipazioni in società o enti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata/4

Art. 68, co. 4, Tuir

- Contrariamente a quanto risulterebbe dalle istruzioni al quadro RT, il regime di tassazione integrale non si applica alle plusvalenze realizzate da soggetti non esercenti imprese commerciali in relazione a partecipazioni anche qualificate, in società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati

B. Tassazione integrale Plusvalenze relative a partecipazioni in società o enti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata

Art. 3, comma 5, Dm. 429 del 2001

Incremento del costo della partecipazione

Articolo 3, co. 5 del Dm. 429 del 2001,

- Il costo delle partecipazioni nell'impresa, società o ente non **residente è aumentato** dei redditi imputati per trasparenza al possessore delle partecipazioni e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti. Si tratta di tecnica analoga a quella che si utilizza per il calcolo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipanti in società di persone. Serve per evitare una doppia imposizione economica in caso di cessione della partecipazione secondo lo spirito che, ha guidato la regola della non tassabilità degli utili distribuiti dalla CFC (art. 167, comma 10 del Tuir).